CAMERA DEI DEPUTATI N. **2998**

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PRETTO, BOSCAINI, COIN, GIOVINE, LOPERFIDO, MASCARETTI, MATTEONI, PANIZZUT, PIZZIMENTI, ROSATO, SEMENZATO

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla strage di Vergarolla del 18 agosto 1946, sulle relative responsabilità e sulle circostanze che impedirono il completo accertamento dei fatti

Presentata il 1° luglio 2026

ONOREVOLI COLLEGHI ! – La presente proposta di legge è volta a istituire una Commissione parlamentare di inchiesta sulla strage avvenuta il 18 agosto 1946 sulla spiaggia di Vergarolla, a Pola, allo scopo di ricostruirne compiutamente la dinamica, approfondire le ipotesi relative agli esecutori e ai mandanti e verificare se omissioni, reticenze e condizionamenti politici o diplomatici abbiano ostacolato il completo accertamento dei fatti.

La strage di Vergarolla si verificò in una delle fasi più delicate e drammatiche della storia del confine orientale italiano. La seconda Guerra mondiale era terminata da poco più di un anno, la Repubblica italiana era nata da poche settimane e la città di Pola, dopo il ritiro delle truppe jugoslave, si trovava sotto il controllo militare angloamericano, in attesa delle decisioni definitive della Conferenza di pace di Parigi.

Domenica 18 agosto 1946 almeno duemila cittadini di Pola si erano riuniti sulla spiaggia di Vergarolla, all'interno del porto cittadino, per assistere alle gare di nuoto della « Coppa Scarioni », organizzate dalla società sportiva e patriottica « Pietas Julia ». Alla manifestazione partecipavano numerose famiglie ed erano presenti molte donne e bambini.

Sulla spiaggia erano accatastati ventotto ordigni bellici, contenenti complessivamente quasi dieci tonnellate di esplosivo, che risultavano essere stati precedentemente disattivati e disinnescati da squadre di artificieri britannici e italiani.

Gli ordigni esplosero improvvisamente, provocando una deflagrazione di proporzioni devastanti, avvertita in tutta la città e a chilometri di distanza.

La strage causò almeno cento vittime, di cui soltanto sessantaquattro poterono essere identificate, mentre di molte altre fu impossibile ricomporre i resti. Il numero complessivo dei feriti non fu mai determinato con precisione.

Nell'opera di soccorso si distinse in modo particolare il dottor Geppino Micheletti, che continuò a prestare assistenza ai feriti presso l'ospedale cittadino « Santorio Santorio », nonostante avesse perso nell'esplosione i figli Carlo e Renzo, rispettivamente di nove e sei anni, il fratello e la cognata.

Gli accertamenti compiuti dalle autorità alleate stabilirono che, per poter esplodere, gli ordigni, precedentemente disinnescati, avrebbero dovuto essere nuovamente riattivati e innescati. La dinamica dei fatti portò pertanto a escludere l'ipotesi di un incidente e a considerare l'esplosione come un attentato deliberatamente organizzato.

Nessun tribunale ha finora individuato ufficialmente gli esecutori materiali, i mandanti e le eventuali responsabilità politiche della strage.

La documentazione successivamente emersa dagli archivi britannici, compresa quella del *Foreign Office* conservata presso gli Archivi nazionali di Kew Gardens, potrebbe fornire ulteriori elementi utili alla ricostruzione dei fatti e all'individuazione dei responsabili. L'acquisizione e l'esame sistematico di tale documentazione devono pertanto costituire uno dei principali oggetti dell'inchiesta parlamentare.

La strage si collocò nel contesto delle fortissime tensioni e pressioni esercitate contro la popolazione italiana dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia negli anni immediatamente successivi al secondo conflitto mondiale, mirate a favorire l'esodo definitivo della comunità italiana da quelle terre.

Il 15 agosto 1946, tre giorni prima della strage, la popolazione italiana di Pola si era riunita nell'arena cittadina per manifestare il proprio legame con la città e con l'Italia, dopo aver appreso che, nell'ambito della Conferenza di pace di Parigi, si prospettava il passaggio dell'Istria, di Fiume e di Zara alla Jugoslavia.

Durante la manifestazione, migliaia di persone, tenendo in mano una candela accesa, intonarono il « Va', pensiero » dal « Nabucco » di Giuseppe Verdi, nella consapevolezza della possibilità di dover abbandonare la propria terra per sempre.

La decisione definitiva sul futuro di Pola non era ancora stata formalmente assunta e una parte della popolazione conservava la speranza che la città potesse rimanere italiana. La strage contribuì tuttavia a diffondere tra i cittadini la convinzione che, in caso di passaggio della città alla Jugoslavia, la loro permanenza avrebbe comportato gravi rischi per la vita e per l'incolumità personale.

La conseguenza fu l'esodo, che coinvolse il 92 per cento degli abitanti di Pola e si inserì nel più ampio fenomeno dell'abbandono delle proprie terre di circa trecentocinquantamila italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia.

La strage di Vergarolla rappresentò, pertanto, non soltanto un gravissimo attentato contro la popolazione civile, ma anche un evento destinato a incidere profondamente sulla storia di Pola e sulla decisione di migliaia di italiani di lasciare la città.

Nonostante la sua eccezionale gravità, la strage non ricevette per lungo tempo un'adeguata attenzione da parte delle istituzioni italiane e della comunità internazionale.

Il particolare contesto geopolitico dell'epoca, caratterizzato dall'avvio della cosiddetta « Guerra fredda » e dal ruolo assunto dalla Jugoslavia di Tito negli equilibri internazionali, potrebbe avere condizionato o limitato la ricerca della verità, favorendo una sostanziale rimozione dell'episodio dalla memoria pubblica.

Occorre, pertanto, verificare se ragioni diplomatiche, politiche o militari dell'epoca abbiano inciso sulle indagini svolte dalle autorità alleate e italiane, impedendo l'individuazione dei responsabili e la piena divulgazione delle informazioni disponibili.

Solo nel 1997, grazie all'interessamento della comunità italiana rimasta a Pola, fu

collocato un cippo commemorativo nel parco del Duomo della città.

A ottant'anni dai fatti permane, dunque, la necessità di una ricostruzione istituzionale organica della strage, delle sue cause, delle responsabilità connesse e delle circostanze che impedirono il completo accertamento della verità.

La Commissione parlamentare di inchiesta istituita dalla presente legge dovrà acquisire e analizzare gli atti e i documenti conservati presso le amministrazioni dello Stato, gli archivi militari e diplomatici, gli organismi di informazione per la sicurezza e ogni altro archivio pubblico nel quale possano essere conservati elementi relativi alla strage.

La Commissione dovrà, inoltre, sollecitare, per il tramite del Governo e dei competenti canali diplomatici, la collaborazione delle autorità e degli archivi di altri Paesi, con particolare riferimento al Regno Unito, alla Repubblica di Croazia, alla Repubblica di Slovenia e, in generale, agli Stati succeduti alla Repubblica socialista federale di Jugoslavia.

Dovrà essere verificato se le autorità italiane, alleate o jugoslave dell'epoca fossero in possesso di informazioni sulla preparazione dell'attentato, se siano state svolte indagini adeguate e se siano intervenute omissioni, reticenze, pressioni o attività dirette a sottrarre, occultare o mantenere segreti documenti rilevanti.

L'inchiesta parlamentare non dovrà limitarsi alla ricerca degli eventuali esecutori materiali, ma dovrà ricostruire il più ampio contesto politico, militare e diplomatico nel quale maturò la strage, approfondendone il rapporto con le pressioni esercitate contro la popolazione italiana e con il successivo esodo dalla città di Pola.

L'istituzione della Commissione rappresenta un atto dovuto nei confronti delle vittime, dei loro familiari, degli esuli istriani, fiumani e dalmati e di tutti coloro che hanno custodito nel tempo la memoria di quanto accaduto.

La ricerca della verità sulla strage di Vergarolla non risponde ad alcun intento di contrapposizione tra popoli, ma alla necessità di restituire piena dignità alle vittime e di costruire una memoria storica fondata sulla conoscenza dei fatti, sull'assunzione delle responsabilità e sulla riconciliazione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Istituzione e durata della Commissione)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XIX legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla strage di Vergarolla del 18 agosto 1946, sulle relative responsabilità e sulle circostanze che impedirono il completo accertamento dei fatti, di seguito denominata « Commissione ».

2. La Commissione conclude i propri lavori entro la fine della XIX legislatura.

3. La Commissione riferisce alle Camere ogniqualvolta lo ritenga necessario e, comunque, al termine dei propri lavori, presentando una relazione sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

Art. 2.

(Compiti della Commissione)

1. La Commissione ha il compito di:

a) ricostruire la dinamica della strage avvenuta il 18 agosto 1946 sulla spiaggia di Vergarolla, a Pola;

b) accertare la natura, la provenienza, le caratteristiche e le condizioni di custodia degli ordigni esplosi, verificando se siano state realmente effettuate operazioni di disinnesco prima della strage;

c) verificare le modalità attraverso le quali gli ordigni furono eventualmente riattivati, innescati e fatti esplodere;

d) approfondire gli elementi relativi all'identità degli esecutori materiali, dei mandanti della strage e dei soggetti che eventualmente concorsero alla sua preparazione e organizzazione nonché al suo successivo occultamento;

e) verificare gli elementi relativi all'eventuale coinvolgimento di strutture poli-

tiche, militari o di sicurezza estere che possano avere concorso alla preparazione, all'esecuzione o al successivo occultamento della strage;

f) ricercare eventuali documenti per comprendere se le autorità militari alleate, italiane o jugoslave fossero state in possesso, prima della strage, di informazioni relative a possibili attentati o minacce contro la popolazione italiana di Pola;

g) ricostruire le indagini e gli accertamenti svolti successivamente alla strage dalle autorità militari, di polizia e giudiziarie italiane, britanniche, alleate e jugoslave;

h) verificare se le indagini e gli accertamenti di cui alla lettera *g)* siano stati condizionati, interrotti, limitati od ostacolati da valutazioni di carattere politico, diplomatico, militare o internazionale;

i) accertare l'esistenza di eventuali omissioni, reticenze, depistaggi, sottrazioni, distruzioni, alterazioni od occultamenti di atti e documenti concernenti la strage;

l) verificare se le autorità italiane abbiano ricevuto informazioni, documenti o comunicazioni dalle autorità britanniche, statunitensi, jugoslave o di altri Paesi e accertare quale seguito sia stato dato a tali informazioni;

m) acquisire e analizzare la documentazione conservata presso gli archivi italiani e stranieri, compresi gli archivi diplomatici, militari, giudiziari e degli organismi di informazione per la sicurezza, di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124;

n) approfondire la conoscenza del contesto politico, sociale, militare e diplomatico nel quale maturò la strage, con particolare riferimento alla situazione della popolazione italiana di Pola e dell'Istria nel periodo compreso tra la fine della seconda Guerra mondiale e l'entrata in vigore del Trattato di pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947;

o) verificare il rapporto tra la strage, le pressioni esercitate contro la popolazione italiana e il successivo esodo da Pola;

p) ricostruire, per quanto possibile, il numero complessivo delle vittime e dei feriti, promuovendo l'identificazione delle persone decedute che risultino ancora prive di un'identità certa;

q) verificare le modalità con le quali le istituzioni italiane hanno conservato, studiato e divulgato finora la memoria della strage;

r) individuare le iniziative necessarie per favorire la completa consultazione, la conservazione, la digitalizzazione e la valorizzazione dei documenti relativi alla strage;

s) formulare proposte dirette a rafforzare la cooperazione internazionale nella ricerca documentale e storica relativa ai fatti oggetto dell'inchiesta;

t) valutare l'opportunità di promuovere ulteriori iniziative legislative, istituzionali, diplomatiche, culturali e commemorative connesse alla strage di Vergarolla e alla memoria delle sue vittime.

Art. 3.

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da quindici senatori e da quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di almeno un rappresentante per ciascun gruppo costituito in almeno un ramo del Parlamento. I componenti sono nominati tenendo conto anche della specificità dei compiti assegnati alla Commissione.

2. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede alle eventuali sostituzioni in caso di dimissioni, di cessazione dal mandato parlamentare o di sopravvenienza di altre cause di impedimento dei componenti della Commissione.

3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, d'intesa tra loro, convocano la Com-

missione, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dalla Commissione tra i suoi componenti a scrutinio segreto.

5. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione. Se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti; è eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il candidato più anziano di età.

6. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

7. Le disposizioni dei commi 4, 5 e 6 si applicano anche alle elezioni suppletive.

Art. 4.

(Poteri e limiti della Commissione)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

3. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

4. Alla Commissione, limitatamente all'oggetto delle indagini di sua competenza, non possono essere opposti il segreto d'ufficio né il segreto professionale, fatto salvo il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato professionale.

5. Per il segreto di Stato si applicano le disposizioni della legge 3 agosto 2007, n. 124.

Art. 5.

(Acquisizione di atti e documenti)

1. Nelle materie di propria competenza la Commissione può acquisire, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto.

2. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente alla trasmissione degli atti e dei documenti richiesti. Essa può ritardarne la trasmissione, con decreto motivato avente efficacia per sei mesi e rinnovabile, soltanto per ragioni attinenti alle indagini in corso. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato né avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.

3. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza sugli atti e sui documenti acquisiti ai sensi dei commi 1 e 2 fino a quando gli stessi siano coperti dal segreto.

4. La Commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici delle pubbliche amministrazioni, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti nelle materie attinenti alle finalità della presente legge.

5. La Commissione può chiedere al Governo di attivare, attraverso i competenti canali diplomatici, ogni iniziativa utile ai fini della consultazione o dell'acquisizione di atti e documenti conservati presso autorità e archivi stranieri, nel rispetto degli ordinamenti e degli accordi internazionali.

6. La Commissione può chiedere alle amministrazioni competenti di valutare l'avvio delle procedure previste dalla legislazione vigente per la declassificazione o la consultazione di atti e documenti sottoposti a vincoli di segretezza o riservatezza.

7. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, la Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze connesse ad altre istruttorie o inchieste in corso.

8. Quando gli atti o i documenti attinenti all'oggetto dell'inchiesta siano stati assoggettati al vincolo del segreto funzionale da parte di altre Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione.

Art. 6.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione, compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti dei quali sia stata vietata la divulgazione.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione dell'obbligo del segreto di cui al comma 1 è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena di cui all'articolo 326, primo comma, del codice penale si applica a chiunque diffonda, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 7.

(Organizzazione interna)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. Le sedute della Commissione sono pubbliche. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può organizzare i propri lavori attraverso uno o più comitati, costituiti secondo le disposizioni del regolamento interno.

4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di consulenti, tecnici ed esperti, interni o esterni alle amministrazioni dello Stato, dotati di specifiche competenze nelle materie oggetto dell'inchiesta. I soggetti appartenenti alle pubbliche amministrazioni sono messi a disposizione previo assenso degli interessati e previa autorizzazione delle amministrazioni di appartenenza, ove richiesta.

5. La Commissione può altresì avvalersi della collaborazione di università, enti pubblici di ricerca, istituti storici, archivi e amministrazioni pubbliche. Il regolamento interno stabilisce il numero massimo dei collaboratori e le modalità di affidamento degli incarichi, nel rispetto del limite di spesa previsto dall'articolo 8.

6. Per lo svolgimento delle proprie funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

7. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della propria attività.

8. La Commissione assicura la pubblicazione degli atti e dei documenti non sottoposti a regime di segretezza secondo le modalità stabilite dal regolamento interno.

9. La Commissione può effettuare missioni in Italia e all'estero, qualora siano necessarie per l'acquisizione di documenti, per lo svolgimento di audizioni o per l'accesso a luoghi e ad archivi connessi all'oggetto dell'inchiesta.

Art. 8.

(Spese di funzionamento)

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 50.000 euro per l'anno 2026 e per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a ca-

rico del bilancio interno della Camera dei deputati.

2. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al comma 1, in misura non superiore al 20 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.

Art. 9.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



19PDL0203870